

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24174 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO
Data pubblicazione: 28/07/2026

Oggetto: Rimborso IRAP
2013-2014 - Silenzio rifiuto -
Deducibilità svalutazione
crediti - Art. 106 t.u.i.r. -
Termine di decadenza -
Decorrenza
*Principio di diritto

202

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24597/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

– *ricorrente* –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasquale Russo, dall'Avv. Francesco Padovani e dall'Avv. Fabio Coli;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo
grado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio
2024.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026
dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente all'anno 2013.

Uditi per la ricorrente l'Avvocato dello Stato Brunella Borgoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e per la società contribuente l'Avvocato Francesco Padovani, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., incorporante la Consum.it s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, MPS) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze i silenzi-rifiuto opposti dall'Agenzia delle entrate a due istanze di rimborso (avanzate il 13 giugno 2018 ed il 14 giugno 2019) delle somme versate, cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP, rispettivamente per gli anni di imposta 2013 e 2014. Assumeva che l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata con deduzione, dalla base imponibile, delle quote delle svalutazioni dei crediti iscritti negli anni anteriori al 2005, in base al criterio di riparto previsto dall'art. 106, 'nuovo' t.u.i.r. (cc.dd. noni pregressi), e dall'art. 6, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 446/1997, nella versione *ratione temporis* vigente, secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmente riferibili – per competenza – al periodo d'imposta in cui la svalutazione stessa veniva effettuata) erano deducibili nell'esercizio corrente fino a una determinata percentuale del valore del credito iscritto, e, per la parte eccedente, in quote costanti, nei sette o nei nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio.

La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva solo quello relativo al rimborso dell'IRAP 2014, versata a saldo in data 16 giugno 2015, non essendo decorso, alla data dell'istanza (14 giugno 2019), il termine di 48 mesi previsto dalla legge. Rigettava il ricorso relativo all'IRAP 2013, in quanto alla data dell'istanza di rimborso era decorso il detto termine di 48 mesi, decorrente dalla data dei versamenti degli acconti (17 giugno 2013 e 10 dicembre 2013).

2. L'ADE interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, deducendo l'erroneità della decisione della CTP nella parte in cui aveva individuato il *dies a quo* del termine di 48 mesi per il rimborso per l'anno 2014 nella data del versamento del saldo.

Anche il contribuente proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole; evidenziava, con riferimento all'istanza di rimborso IRAP 2013, che i due versamenti in acconto effettuati nel 2013 non erano in sé indebiti, ma erano diventati tali solo in sede di liquidazione del saldo.

La CGT-2 accoglieva l'appello della contribuente, respingendo quello dell'Ufficio. Con riferimento all'anno 2014, rilevava che alcun acconto era stato versato dall'istituto di credito e, pertanto, il *dies a quo* per il rimborso (chiesto unicamente in relazione a quanto versato a titolo di saldo nel giugno del 2015) andava identificato nel giorno del versamento del saldo; anche con riferimento all'anno 2013, il *dies a quo* andava individuato nella data del versamento del saldo, non già dei due acconti. Per l'una e per l'altra annualità, in definitiva, non era maturata alcuna decadenza.

3. L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione.

Fissata l'adunanza camerale per il 7 novembre 2025, con ordinanza interlocutoria n. 32535/2025 questa Corte, preso atto del contrasto formatosi circa l'individuazione del *dies a quo* del diritto al rimborso, rinviava a nuovo ruolo per la rimessione della causa all'udienza pubblica.

È stata, quindi, fissata l'udienza pubblica del 21 maggio 2026.

All'udienza pubblica il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Stefano Visonà ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente all'anno 2013; il patrono erariale ha chiesto

accogliersi il ricorso; l'avvocato della contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; premette come sia un dato pacifico che: a) le istanze di rimborso siano state presentate oltre il termine di 48 mesi decorrente dai versamenti degli acconti; b) la società, al momento del versamento dell'acconto dell'imposta IRAP, era consapevole del carattere indebito dello stesso, avendo proceduto prudenzialmente a non computare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le quote riferite alle svalutazioni operate in annualità precedenti al 2005. Censura, quindi la decisione della CGT-2 laddove ha ritenuto che il termine per il rimborso di cui all'art. 38 citato non iniziasse a decorrere dal versamento in acconto, alla cui data il pagamento era già indebito, ma solo dal versamento del saldo.

Il motivo è infondato.

S'impone una breve ricostruzione della normativa e, soprattutto, della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia.

2. La lite verte su rimborso dell'IRAP richiesto da istituti bancari in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove contemplava la possibilità di dedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente la percentuale prevista dalla norma (i cd. noni pregressi), ed in particolare sulla questione della decorrenza iniziale del termine per proporre l'istanza di rimborso.

2.1. È opportuno premettere che il *quantum* dovuto a titolo di IRAP può essere quantificato dal contribuente secondo due modalità:

il cd. metodo storico, in virtù del quale si fa riferimento all'imposta dovuta per l'anno precedente, applicando precisamente una percentuale fissata dalla legge per ogni singolo anno (ad esempio, per il 2013 nel 130% di quanto versato nel 2012, per il 2026 nel 100% di quanto versato nel 2025), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi. In tal modo il contribuente segue le indicazioni dettate dal legislatore e si sottrae al rischio di versare sanzioni ed interessi sull'eventuale eccedenza dovuta all'esito della determinazione del saldo.

Accanto al metodo storico l'ordinamento ammette la possibilità, in capo al contribuente, di versare l'IRAP in misura inferiore a quella versata l'anno precedente, ovvero sulla base del cd. metodo previsionale; il contribuente, in tal caso, prevede di realizzare redditi inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente e paga l'IRAP (o, in casi limite, non paga alcuna imposta) nella misura parametrata a tali redditi inferiori. In tale ipotesi il contribuente si espone al rischio di dover pagare sanzioni ed interessi sulla differenza (che dovesse poi risultare dovuta) non versata in acconto (in via del tutto eccezionale nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19 il legislatore ha escluso, per l'anno 2020, l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020; art. 20, comma 1, d.l. 23/2020).

2.2. Ciò posto, il diritto al rimborso, dal punto di vista sostanziale, risulta esaminato da Cass. 04/04/2012, n. 5403, che ha fissato il principio per cui anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi

divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2.3. Occorre a questo punto indagare il versante giurisprudenziale formatosi in materia di decorrenza del termine per chiedere il rimborso, onde individuare e ricondurre ad unità eventuali contrasti endosezionali.

La prima pronuncia che *funditus* ha affrontato la questione è Cass. ord. 03/03/2020, n. 5833: dopo aver richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676), che è rigoroso nella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del *dies a quo* (come tale non computabile) del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato, ha affermato, ad esempio, che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui

inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell'acconto stesso nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento.

Nella pronuncia in esame questa Corte ha evidenziato che ove è pacifico che il maggiore tributo versato dalla società sia dipeso dalla mancata deduzione delle quote delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005, alla luce del principio giuridico sopra enunciato, è chiaro che il *dies a quo* del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso di quanto versato dalla contribuente in eccedenza, a titolo d'IRAP, decorra dal giorno in cui venne effettuato il versamento di ciascuno dei due acconti.

Infatti, in base alle norme sulla deducibilità posticipata dei «noni» delle pregresse svalutazioni dei crediti verso la clientela, secondo l'interpretazione del dato normativo offerta da Cass. n. 5403/2012, gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttive avrebbero dovuto essere corrisposti al netto, anziché al lordo, dei «noni» di pertinenza del periodo d'imposta rilevante nel caso esaminato dalla predetta decisione, essendo certo, già al momento del versamento dell'acconto (*recte*: di ciascuno dei due acconti infrannuali), che esso non era dovuto in quella misura, ma in una misura («certa») minore (diminuita dei «noni») in quanto - appunto - prudenzialmente, ma *contra legem*, la contribuente non aveva sottratto i «noni» pertinenti al periodo d'imposta 2005, quali frazioni «certe» di componenti passive (altrettanto) «certe» rappresentate dalle svalutazioni dei crediti già riconosciute per effetto delle loro appostazioni nei bilanci anteriori, che possiedono valenza giuridica immediata, nel senso che determinano immediatamente la

decurtazione del valore fiscale della produzione. Ciò indipendentemente dal diverso metodo «retributivo» di determinazione del valore della produzione che è la base imponibile dell'IRAP per i soli enti pubblici, secondo cui il *quantum* dell'imposta dovuta può essere determinato, di norma, solo al termine dell'anno fiscale, all'epoca del versamento del saldo (Cass. 09/07/2019, n. 18374; artt. 10-bis e 16, d.lgs. n. 446/1997), per la dirimente ragione che le svalutazioni dei crediti e i correlativi «noni», deducibili in un arco pluriennale (definito da Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916, come una specie di «maxiperiodo» d'imposta), come suaccennato, sono componenti passive «certe», le quali riducono il valore fiscale della produzione in misura sempre identica, indipendentemente dall'entità di quest'ultimo, determinato con le peculiari modalità previste per le banche dall'art. 6, d.lgs. n. 446/1997.

2.4. I principi affermati da Cass. ord. 5833/2020 cit. sono stati successivamente ribaditi da Cass. ord. 01/12/2023, n. 33616, e, da ultimo, da Cass. ord. 13/05/2025, n. 12813.

Nella decisione n. 33616/2023 cit. si trattava di un rimborso relativo all'IRAP versata per l'anno di imposta 2005: la Corte escluse la rilevanza del principio di affidamento in capo al contribuente ed individuò nella data del versamento degli acconti il *dies a quo* del termine di 48 mesi per il rimborso; nella specie i detti acconti non erano stati versati secondo il metodo storico. Nella citata ordinanza la Corte prese le distanze dal precedente (reso pochi mesi prima), Cass. ord. 04/05/2023, n. 11783, in cui (in relazione ad IRAP versata per il 2006) il *dies a quo* del termine per il rimborso fu, invece, fissato nel dì di versamento del saldo, poiché: a) la determinazione degli acconti fu lì eseguita sulla base dell'imposta versata l'anno precedente (cd. metodo storico); b) il caso presentava peculiarità specifiche dal momento che solo al momento del saldo vi era stata la certezza del diritto al rimborso, dipendendo questo dai dati di bilancio.

Successivamente, Cass. 13/05/2025, n. 12813, ha ribadito, in relazione alle annualità dal 2007 al 2010, che il termine per il rimborso decorre dal versamento dell'acconto (non emerge dalla motivazione della decisione se nella specie gli acconti erano stati quantificati secondo il cd. metodo storico).

Infine, in due ordinanze gemelle (nn. 25872 e 25874 del 22/09/2025) si è affermato, in relazione a rimborsi IRAP per gli anni di imposta 2006 e 2007, che il contribuente aveva, per ragioni prudenziali, calcolato l'acconto IRAP senza dedurre le quote costanti delle svalutazioni sui crediti, in tal modo uniformandosi al comunicato stampa di ADE del 19 giugno 2006; di qui, la necessità, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, di fissare nella data di versamento del saldo la decorrenza del termine per il rimborso.

2.5. In definitiva, può ritenersi che, allo stato la giurisprudenza di questa Corte:

a) in relazione ai rimborsi dell'IRAP versata negli anni dal 2005 al 2007 ha, da ultimo (così le due ordinanze 25872 e 25874/2025 cit.), riconosciuto rilevanza all'affidamento del contribuente (che si sia adeguato alle indicazioni fornite dall'ADE), fissando nella data del versamento del saldo il *dies a quo* del termine per il rimborso (in tal modo superando precedenti *decisa*, quali Cass. n. 33616/2023 cit.);

b) ha dato identica soluzione in relazione ad IRAP versata in acconto in importi determinati secondo il cd. metodo storico; a ben vedere, l'unico caso (al lume delle motivazioni delle pronunce richiamate) in cui l'acconto era stato determinato secondo il detto metodo è Cass. 11783/2023.

3. Alla luce di tali coordinate interpretative può essere esaminato il motivo di ricorso, la cui ammissibilità è contestata dalla controricorrente sotto il profilo del difetto di specificità (violazione dell'art. 366 c.p.c.) e per il tentativo di sovvertire il giudizio di fatto operato dalla CGT-2.

3.1. Con riferimento all'IRAP relativa all'anno 2014 il motivo è ammissibile, in quanto, pacifiche le date di scadenza per il versamento dei due acconti il 16 giugno ed il 1° dicembre 2014, ed il pagamento del saldo il 16 giugno 2015, si tratta di verificare se il *dies a quo* del termine di 48 mesi vada individuato nelle prime (come ritenuto dall'Ufficio) o nella seconda (come opinato dalla CGT-2). Non vi è, in definitiva, alcun accertamento di fatto da operare nella specie, ma unicamente la corretta applicazione della disciplina sopra richiamata.

3.1.1. Ciò posto, è opportuno premettere che in relazione al 2014 la società contribuente non ebbe ad effettuare alcun versamento in acconto, avendo optato per la compensazione del debito per l'acconto dell'IRAP con un maggior credito tributario da essa vantato.

Si tratta, quindi, anzitutto di stabilire se il meccanismo della compensazione di un proprio debito (per l'acconto dell'IRAP) con un credito d'imposta vantato verso l'erario sia equiparabile al versamento di un acconto. La CGT-2 ha dato alla *quaestio iuris* risposta negativa (pag. 27 della sentenza).

È assolutamente pacifico che la compensazione costituisce un mezzo di estinzione delle obbligazioni, e l'Agenzia delle entrate non contesta affatto il ricorrere dei presupposti per la compensazione nella specie; la CGT-2 sostiene, però, che la possibilità del rimborso degli acconti IRAP sarebbe ricollegabile solo a versamenti materiali di somme, nella specie non avvenuti; di qui, la tempestività dell'istanza di rimborso dalla data del versamento del saldo.

3.1.2. Ritiene, al riguardo, la Corte che nella nozione di 'versamento' dell'acconto IRAP (di cui all'art. 31 d.lgs. n. 446/1997) debba essere ricompreso solo il pagamento di somme di danaro, non anche la compensazione del relativo debito con un credito del contribuente. Il tenore letterale della norma induce a tale soluzione interpretativa; questa Corte non ignora che in tema di deduzione, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, t.u.i.r., dall'IRES dell'IRAP e, quindi,

di diritto al rimborso dell'IRAP ex art. 2 l. 201/2011, è stata affermata (Cass. ord. 22/04/2025, n. 10436) l'equiparazione tra versamento di somme di danaro, da un lato, e compensazione con un credito verso l'erario, dall'altro, facendo leva sull'utilizzo, da parte del legislatore, del termine 'pagamento' nel cit. art. 2.

Proprio il diverso termine utilizzato dal legislatore nell'uno e nell'altro caso (art. 31 d.lgs. n. 446/1997 ed art. 38 d.P.R. n. 602/1973) impedisce l'applicazione estensiva del principio affermato dalla Corte nell'ord. 10436/2025 cit.

3.1.3. La CGT-2, in difetto di acconti, ha ben individuato nella data di versamento del saldo il *dies a quo* per la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973; correttamente ha, quindi, affermato che la contribuente non fosse decaduta dal diritto di chiedere il rimborso dell'IRAP.

3.2. Con riferimento all'IRAP relativa all'anno 2013, parimenti il motivo è ammissibile (per le stesse ragioni *supra* esposte in relazione all'anno 2014) ed infondato.

È pacifico che la società abbia effettuato i versamenti diretti IRAP in acconto (secondo il cd. metodo storico) per l'anno 2013 in date 17 giugno e 10 dicembre 2013; di contro, alcun versamento risulta effettuato a titolo di saldo.

La giurisprudenza sopra richiamata in materia di decorrenza del termine per il rimborso di somme versate a titolo di acconto IRAP quantificate secondo il metodo storico deve essere confermata.

Invero, come *supra* accennato (e come ben argomentato dalla CGT-2) in caso di utilizzo del cd. metodo storico il contribuente versa una somma in misura determinata *ex lege* (*per relationem* a quella dell'anno precedente, con o senza un differenziale percentuale); nel relativo calcolo, quindi, non possono entrare i cd. 'noni pregressi', pena il mancato rispetto del dato normativo (e la perdita dei connessi benefici). Solo al momento del saldo si realizza, quindi, il versamento indebito da parte del contribuente; solo da tale momento, quindi,

può decorrere il termine di 48 mesi per il rimborso dell'eccedenza pagata.

Medesima conclusione deve trarsi nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui nessuna somma venga versata a titolo di saldo, per essere, all'evidenza, già sufficiente l'importo versato in acconto a coprire l'intera imposta dovuta; anche in tal caso, infatti, il versamento dell'acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventa definitivo solo al momento in cui avrebbe dovuto essere versato il saldo.

In definitiva, la CGT-2 ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: «in caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il cd. metodo storico (ovvero sulla base del *quantum* versato per l'anno precedente; art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001) il termine di decadenza (48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973) dal diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza - in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997 (laddove contemplava la possibilità di dedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente la percentuale prevista dalla norma; i cd. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldo (o, in caso di mancato versamento del saldo, dal giorno in cui quest'ultimo andava eseguito)».

4. Il ricorso va quindi integralmente rigettato.

Il formante giurisprudenziale, non sempre univoco, *supra* delineato e la particolarità delle questioni giuridiche trattate comporta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'articolo 13 comma 1^{quater} del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Consigliere relatore

Giuliano Tartaglione

Il Presidente

Lucio Napolitano